

Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli.

Art. 1

(Premi assicurativi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti tipologie di rischi agricoli:

a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni;

b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità, trombe d'aria;

c) epizootie o fitopatie.

c bis) insolvenza di clienti imprenditori privati.

(5)(6)

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nel settore della produzione primaria a:

a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

c) singoli produttori agricoli.

(2)

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:

a) calamità naturali;

b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione normale.

b bis) insolvenza di clienti imprenditori privati.

(3)(7)

4. Qualora l'assicurazione copra le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche e/o perdite dovute a epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, l'aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.

(1)(4)

4 bis. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione dei contributi di cui alla presente legge.>>.

(8)

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 18/2004

2 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 19, L. R. 30/2007

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 20, L. R. 30/2007

4 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 21, L. R. 30/2007

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, lettera a), L. R. 12/2010

6 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 12, lettera b), L. R. 12/2010

7 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 12, lettera c), L. R. 12/2010

8 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 12, lettera d), L. R. 12/2010

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 876.936,38 euro, suddivisa in ragione di 460.474,48 euro per l'anno 2002 e di 416.461,90 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7134 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione <<Contributo ai singoli produttori agricoli, ai loro consorzi, alle cooperative e loro consorzi, sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura dei rischi agricoli>> e con lo stanziamento complessivo di 876.936,38 euro, suddiviso in ragione di 460.474,48 euro per l'anno 2002 e di 416.461,90 euro per l'anno 2003.

2. All'onere complessivo di 876.936,38 euro, suddiviso in ragione di 460.474,48 euro per l'anno 2002 e di 416.461,90 euro per l'anno 2003, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.